
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 5, comma 1, in base al quale le Regioni sono chiamate ad emanare norme relative all'allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami;

Richiamata altresì la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che al comma 1 dell'art. 55 consente, per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso di richiami allevati;

Visto, in particolare, l'art. 62 della sopra citata legge regionale, che prevedeva l'emanazione da parte della Regione di direttive vincolanti in materia di allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;

Preso atto che, in attuazione della sopraddetta normativa, si è provveduto ad emanare - con propria deliberazione n. 3809 del 24 ottobre 1995, poi modificata dalla deliberazione n. 1901 del 30 luglio 1996 - specifiche direttive in tal senso;

Vista la L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 ed in particolare l'art. 47 che, sostituendo integralmente il citato articolo 62, considera separatamente le tematiche oggetto di direttiva da parte della Regione relativamente all'allevamento, alla vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e il loro uso come richiami;

Dato atto che, in applicazione del citato art. 47, si provvede con separata deliberazione alla emanazione di nuove direttive in materia di allevamento di fauna selvatica;

Ritenuto altresì opportuno emanare, anche alla luce dell'esperienza fin qui maturata, nuove direttive in materia di detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;

Dato atto che sono state espletate le consultazioni previste al comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 8/1994, così come modificata dalla L.R. n. 6/2000;

Vista la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle rispettive competenze;
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale per l'area Agricoltura;
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il punto 4.1.1. dell'Allegato;

Dato Atto, pertanto, del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura Dr. Dario Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della citata LR n. 43/2001 e della richiamata deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della costa. Protezione Civile;

A maggioranza dei presenti con il voto contrario
dell'Assessore Gianluca Borghi

D E L I B E R A

- 1) di emanare, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 8/1994 come sostituito dall'art. 47 della L.R. n. 6/2000, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le "Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami";
- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- 3) di stabilire che gli effetti del presente atto decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e che, pertanto, da tale data cessano di avere applicazione le direttive approvate con deliberazione n. 3809 del 24 ottobre 1995 e successive modifiche.

- - -

DIRETTIVE
CONCERNENTI LA DETENZIONE DI UCCELLI ALLEVATI
APPARTENENTI ALLE SPECIE CACCIABILI E LORO USO COME RICHIAMI
(L.R. n. 8/1994, art.62)

Art. 1

Specie consentite

Sono consentiti la detenzione e l'uso quali richiami di esemplari allevati e appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella, colombaccio e germano reale.

La detenzione degli esemplari acquistati deve essere comunicata alla Provincia di residenza che, in relazione all'opzione venatoria compiuta da ogni cacciatore, ne autorizza l'uso nei limiti di cui al successivo art. 2.

La comunicazione deve essere accompagnata da copia della documentazione rilasciata dall'allevatore comprovante l'avvenuta cessione dei richiami e da una autocertificazione del cacciatore che ne attesti la regolare marcatura.

L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio deve essere conservata dal cacciatore ed esibita agli agenti di vigilanza qualora richiesta.

I cacciatori che risultino in possesso di esemplari appartenenti a specie che, a qualsiasi titolo, non siano più contemplate nel novero di quelle utilizzabili a fini di richiamo, devono darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia di residenza.

Art. 2

Detenzione ed uso a fini venatori

Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale n. 157/92, è consentito l'uso di richiami allevati fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.

Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo ai sensi della lett. c) del comma 5

dell'art. 12 della sopracitata legge statale n. 157/92 l'uso di detti richiami è consentito fino ad un massimo complessivo di dieci unità.

La detenzione di detti esemplari non è soggetta a limiti quantitativi.

Gli esemplari detenuti ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1 devono provenire da allevamenti autorizzati, devono essere regolarmente marcati con anello inamovibile numerato secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed aventi caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente all'allevamento di provenienza; devono essere inoltre accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine lecita dei medesimi.

Art. 3

Richiami nati in cattività

Il cacciatore al quale, eccezionalmente, si riproducano i richiami da lui detenuti a fini venatori, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia così da consentire alla stessa di provvedere alla marcatura dei "pullus", entro 10 giorni dalla nascita, con anello inamovibile chiuso, cioè privo di qualsiasi punto di frattura, riportante, oltre alla sigla della Provincia, una specifica numerazione.

I diametri interni degli anelli chiusi, riferiti ad ogni singola specie, vengono stabiliti dalla Provincia sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Tali esemplari possono essere liberamente detenuti dal cacciatore presso il quale si siano riprodotti e che si sia attenuto alle sopradescritte disposizioni ed utilizzati nell'esercizio venatorio, secondo i limiti numerici di cui al precedente articolo 2.

Art. 4

Modalità di trasporto ed utilizzo dei richiami

E' consentita ai fini venatori per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione dei medesimi in gabbie tradizionali in legno o materiale plastico, a spigoli arrotondati, con il fondo formato anche da barrette metalliche, che abbiano le seguenti dimensioni:

- a) per gli esemplari appartenenti alla specie Allodola, Passero e Passera mattugia:

lunghezza cm. 20; larghezza cm. 15; altezza cm. 20.

- b) per gli esemplari appartenenti alle specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno:

lunghezza cm. 30; larghezza cm. 25; altezza cm. 25.

Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare.

Il trasporto degli esemplari di cui alle sopracitate lettere a) e b) può essere effettuato anche utilizzando ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a cm 25 e che non contengano più di dieci soggetti.

- c) per gli esemplari appartenenti alle specie Pavoncella e Colombaccio:

ceste o cassette, con il tetto in tela, le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a cm 40 e che non contengano più di dieci soggetti.